



C.A.P.90011

CITTA' DI BAGHERIA

Provincia Regionale di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

ORDINANZA N°

50

DEL 13 GIU. 2016

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI E ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGHERIA (applicazione D.P.R. 753/80)

IL SINDACO

VISTA la nota delle Ferrovie dello Stato Italiane pervenuta a questo Comune di Bagheria a mezzo di P.E.C. n° id. 281.20160527124110.24322.03.1.1 assunta al prot. di questa Amministrazione n° 37084 del 31.05.2016, avente per oggetto: "richiesta ordinanza contingibile ed urgente per il taglio di rami e alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria" con la quale si richiede al Sindaco di emettere ordinanza contingibile ed urgente, con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario, ai fini del rispetto degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria.

VISTO l' art. 52 del DPR 753/80 Che recita:" lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di 6 mt dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura, dovrà occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di 2 mt. dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di 1,5 mt. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a 4 mt non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore dell'altezza massima raggiungibile aumentata di 2 mt. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato a richiesta del competente ufficio lavori compartimentali delle F.S, per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbano essere accresciute in misura

conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza delle circolazione dei tratti curvilinei”;

VISTO l'art. 55 del DPR 753/80 che recita:” i terreni adiacenti alle linee ferroviarie, non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di 50 mt dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale”.

CONSIDERATI i rischi di : 1) possibili cadute di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa; 2) pericolo di incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste.

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di quest'Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

A tutti i proprietari o comunque detentori a qualsiasi titolo dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Bagheria, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, provvedendo anche periodicamente ad eseguire quanto di seguito indicato:

- 1) di procedere al taglio ed alla rimozione dei rami caduti e/o pericolanti comunque aggettanti che protendono sulla linea ferroviaria o che comunque possono generare situazione di pericolo;
- 2) di procedere al taglio di alberi, piante e siepi nelle aree private prospicienti o aggettanti sulla sede ferroviaria che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura con conseguente pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;

Detti interventi dovranno essere eseguiti, nel rispetto delle norme di sicurezza, in prima istanza entro 30 (trenta) giorni dall'emanazione della presente ordinanza e successivamente, in maniera periodica ai fini della manutenzione;

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadano o protendono le proprie fronde sulla sede ferroviaria e comunque ogni qualvolta si verifichi una interferenza con l'infrastruttura per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, previa comunicazione all'Ente Proprietario della sede ferroviaria;

Si fa altresì presente che i proprietari inadempienti saranno considerati a tutti gli effetti di legge civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose e persone.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione 90123 Palermo (PA) – Piazzetta Cairoli, 5 Palermo;
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Bagheria, in modo da assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

Che i trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il seguente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per le proprie competenze, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Palermo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, per soli motivi di legittimità, entro 120 dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

IL SINDACO

Dott. Patrizio Cinque

